

IL NUOVO REGIME FISCALE FORFETARIO

di **Cludio Sabbatini**

[Questo articolo fa parte della nostra circolare mensile](#)

[Puoi ricevere la circolare mensile anche sottoscrivendo l'abbonamento Gold](#)

Con i commi da 54 a 89, la Legge di stabilità 2015 introduce un nuovo regime forfettario riservato alle persone fisiche. Esso andrà a sostituire gli attuali regimi fiscali agevolativi, come quello delle nuove iniziative produttive e quello dei minimi, i quali resteranno validi solo fino a scadenza.

Sono previsti requisiti di accesso, ma non è richiesto che si tratti di una nuova attività, ma è un regime naturale che può essere lasciato su opzione per quello ordinario.

Con l'intento di ridisegnare la geografia delle partite iva e ridurre i regimi fiscali esistenti, la Legge di stabilità introduce un nuovo regime forfettario per agevolare chi ha redditi bassi.

Regimi abrogati

Il nuovo regime forfettario sostituisce il regime delle nuove iniziative (art. 13, L. 388/2000), dei minimi (art. 27, co.1 e 2, D.L. 98/2011) e contabile agevolato (art. 27, co. 3, D.L. 98/2011), che vengono abrogati dal 2015.

Però, nei confronti dei contribuenti che nel 2014 hanno adottato il **regime dei minimi** è prevista una clausola di salvaguardia in base alla quale gli stessi possono continuare ad applicare detto regime fino al termine del quinquennio ovvero al compimento dei 35 anni d'età.

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Nuovo regime

Il regime in esame è un regime **naturale**. È comunque consentita l'**opzione** per l'applicazione del regime **ordinario**, con vincolo minimo triennale.

Per il regime in esame, infatti, non è previsto alcun limite di **durata**, con la conseguenza che lo stesso può essere applicato finché permangono i requisiti richiesti.

Ambito soggettivo

Il nuovo regime forfettario è riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi).

Il regime in esame **non può essere adottato** dai soggetti:

- che si avvalgono di **regimi speciali** ai fini IVA o di regimi forfettari ai fini della determinazione del reddito;
- **non residenti**. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE / aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
- che, in via esclusiva o prevalente, effettuano **cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili** ai sensi dell'art. 10, co. 1, n. 8, D.P.R. 633/1972 ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
- che, contestualmente all'esercizio dell'attività, **partecipano a società di persone / associazioni professionali / srl trasparenti**.

Requisiti

Il nuovo regime è **applicabile a coloro che rispettano i requisiti** di seguito evidenziati e quindi non è riservato soltanto ai soggetti che intraprendono una nuova attività.

Come si vedrà, per questi è previsto comunque un beneficio consistente in uno sconto sul reddito imponibile per i primi tre periodi d'imposta.

L'accesso al regime è consentito a condizione che **nell'anno precedente** non siano superati i seguenti limiti:

Ricavi / compensi	I ricavi / compensi, ragguagliati ad anno, non devono essere stati superiori a specifici limiti, differenziati a seconda dell'attività esercitata, evidenziati nella tabella di seguito riportata.
Prevalenza	Il reddito d'impresa / lavoro autonomo deve risultare prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente / assimilato (artt. 49 e 50, D.P.R. 917/1986). Tale condizione non va verificata in caso di "rapporto di lavoro cessato" ovvero se la somma dei predetti redditi non è superiore a 20.000 euro.
Spese per lavoro	Le spese per: - lavoro accessorio; - dipendenti e collaboratori (art. 50, co. 1, lett. c) e c-bis, D.P.R. 917/1986); - compensi ad associati in partecipazione; - prestazioni di lavoro di familiari (art. 60, D.P.R. 917/1986), non devono essere state superiori a 5.000 euro lordi.
Costo dei beni strumentali	Il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali al 31.12 non deve superare la soglia di 20.000 euro. A tal fine non vanno considerati i beni immobili comunque acquisiti ed utilizzati né i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro. Si noti che, rispetto al regime dei minimi, non si considera il triennio precedente ma il valore alla chiusura dell'esercizio precedente. Non dovrebbe rilevare nemmeno il valore dell'iva indetraibile, se verrà confermata l'impostazione seguita nella precedente prassi dell' Agenzia delle Entrate. E' da notare inoltre che nel vecchio regime dei minimi non si consideravano eventuali dismissioni, mentre ora, andando a considerare lo stock di fine anno, queste rileveranno. Differente l'impostazione anche in relazione alle varie forme di utilizzo dei beni: - nel leasing rileva il costo sostenuto dal concedente, mentre prima rilevava il canone;

	<p>- per le locazioni e i noleggi il valore normale del bene, mentre prima i canoni (C.M. n. 47/E/2008);</p> <p>- così come per il comodato, prima irrilevante (C.M. n. 7/E/2008), che va ora valutato al valore normale.</p> <p>Nessun riferimento viene fatto ai beni immateriali. Potrebbe quindi sembrare ragionevole sostenerne l'irrilevanza, in analogia a quanto affermato per i minimi nella C.M. n. 7/E/2008.</p>
--	---

Tra le cause che impedivano l'accesso al noto regime dei minimi vi era la circostanza di aver eseguito cessioni all'esportazione.

L'effettuazione di cessioni all'esportazione non pregiudica invece l'accesso al regime di nuova formulazione.

Possono essere effettuate anche le operazioni ad esse assimilate, servizi internazionali, cessioni verso il Vaticano e nei confronti di soggetti che beneficino delle agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali e anche le operazioni verso San Marino.

Non sono previste limitazioni per operazioni con soggetti UE o importazioni.

Regime fiscale e semplificazioni contabili

I soggetti che aderiscono al nuovo regime, analogamente a quanto previsto per il regime dei minimi:

- sono **esonerati** dall'applicazione e dal versamento dell'**IVA**, salvo che in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a 10.000 euro e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del *reverse charge*;
- **non** possono esercitare il diritto alla **detrazione** dell'IVA a credito;
- **non** sono **soggetti a ritenuta alla fonte** sui ricavi / compensi conseguiti;
- **non** sono **tenuti ad operare ritenute alla fonte**. Conseguentemente con riferimento agli eventuali rapporti di lavoro dipendente instaurati, o delle prestazioni di lavoro autonomo o di natura provvisoria ricevute, i contribuenti in regime forfettario non dovranno operare e versare alcuna ritenuta all'erario;

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

- sono **esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili** sia ai fini IVA che imposte dirette. Detti soggetti sono tenuti alla numerazione e conservazione delle fatture d'acquisto / bollette doganali, all'obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;
- **non sono soggetti agli studi di settore / parametri;**
- **sono esonerati dalla comunicazione clienti – fornitori nonché black – list.**

Determinazione del reddito

Il reddito è determinato applicando ai ricavi / compensi un **coefficiente di redditività** differenziato a seconda dell'attività esercitata, come evidenziato nella seguente tabella.

Il coefficiente di redditività si applica unicamente ai proventi qualificabili come ricavi (artt. 57 e 5, D.P.R. 917/1986). Non dovrebbero quindi partecipare al reddito imponibile **plusvalenze** e **sopravvenienze** attive e **dividendi** e proventi assimilati.

Si precisa che, in relazione ai requisiti di accesso al regime i ricavi vanno considerati secondo il criterio di competenza fiscale, includendovi anche quelli a valore normale derivanti dalla destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore, mentre a regime il reddito va calcolata in base a quanto percepito (criterio di cassa).

Gruppo di settore	Codice attività ATECO 2007	Limite ricavi / compensi	Coefficiente redditività
Industrie alimentari e delle bevande	(10 – 11)	35.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	40.000	40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	47.81	30.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	20.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 – 42 – 43) – (68)	15.000	86%
Intermediari del commercio	46.1	15.000	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 – 56)	40.000	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)	15.000	78%
Altre attività economiche	(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)	20.000	67%

Il nuovo regime è penalizzante innanzitutto per i professionisti, per i quali il livello dei ricavi che consente loro di ottenere la tassazione agevolata è stata ridotta da 30.000 a 15.000 euro.

Il reddito così determinato:

- va ridotto dei **contributi previdenziali** versati (compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori di impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi. L'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo):

- e, sulla differenza, si applica una **imposta sostitutiva** dell'IRPEF e relative addizionali e dell'IRAP nella misura del 15%.

In caso di **impresa familiare** l'imposta sostitutiva, calcolata al lordo della quota imputata ai familiari, è dovuta dal titolare.

Il reddito nel nuovo regime non concorre alla formazione del **reddito complessivo**.

Per contro, in assenza di altri redditi, non si può fruire della **detrazione** d'imposta per i contribuenti minori di cui all'art.13, D.P.R. 917/1986 e la deduzione degli oneri prevista dagli artt, 10 e segg., D.P.R. 917/1986.

Il reddito determinato forfettariamente va considerato ai fini del computo delle detrazioni per familiari a carico.

E' prevista un'agevolazione in fase di **start-up**: per i soggetti che iniziano una nuova attività è stabilito che, per il periodo d'imposta di inizio dell'attività e i 2 successivi, il reddito, determinato come sopra evidenziato, è **ridotto di 1/3** (la medesima riduzione è concessa a coloro che nel 2014 applicavano uno dei regimi fiscali abrogati, come si dirà oltre) a condizione che:

- il contribuente **non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti** (365 giorni x 3; C.M. 17/E/2012), attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare **non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione** di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte / professione;
- qualora l'attività sia il **proseguimento di un'attività esercitata da un altro soggetto**, l'ammontare dei ricavi / compensi del periodo d'imposta precedente **non sia superiore ai limiti previsti**.

Entrata ed uscita dal nuovo regime

In caso di entrata / uscita dal nuovo regime forfetario si rendono applicabili le disposizioni in tema di rettifica della detrazione dell'IVA a credito e di eliminazione degli effetti di duplicazione dell'imposizione diretta già previste per i soggetti che adottavano il regime dei minimi.

Passaggi ai fini IVA	Passaggi ai fini delle imposte dirette
<p>Il passaggio dalle regole ordinarie Iva al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione, da operarsi in dichiarazione dei redditi dell'ultimo anno in ordinario regime.</p> <p>In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie, è operata analoga rettifica della detrazione in dichiarazione dei redditi del primo anno di applicazione delle regole ordinarie</p> <p>Sempre in caso di opzione per il regime ordinario, detta opzione è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.</p> <p>Questa opzione è valida per un triennio, trascorso il quale l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.</p> <p>Nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui è applicata l'iva è computata anche l'Iva relativa alle operazioni per le quali non si è verificata ancora l'esigibilità di cui all'art 6, co. 5, D.P.R. 633/1972 e all' art. 32-bis, D.L. 22.6.2012, n. 83.</p> <p>Nella stessa liquidazione può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'Iva acquisti effettuati in vigenza dell'opzione di cui all'art 32-bis citato ed i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.</p>	<p>- I componenti positivi e negativi di reddito di anni precedenti, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito d'esercizio precedente a quello di efficacia del regime agevolato (questo anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta)</p> <p>Esempi</p> <p>1) Se nel 2013 è stata realizzata una Plusvalenza che ripartiamo in 5 esercizi, nel 2014 vanno compresi i 4/5.</p> <p>2) Se nel 2012 abbiamo sostenuto spese di manutenzione "eccedenti" per 5.000 euro, nel 2014 dedurremo i 3/5 non ancora dedotti, cioè 3000 euro.</p> <p>- Le perdite fiscali generatesi precedentemente possono essere scomutate secondo le regole ordinarie.</p> <p>- Nel caso di cessione di beni strumentali successivamente all'uscita dal regime forfetario, ai fini del calcolo della plusvalenza o minusvalenza si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime.</p> <p>- Se la cessione riguarda beni strumentali acquisiti in regime forfetario si assume come costo non ammortizzato il prezzo di</p>

L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione può essere chiesta a rimborso o può essere utilizzata in compensazione.	acquisto.
--	-----------

Inoltre, per i soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime delle nuove iniziative, dei minimi ovvero il regime contabile agevolato, abrogati dal 2015, sono previste specifiche disposizioni dirette a gestire il passaggio al nuovo regime forfetario.

In particolare gli stessi, se in possesso dei requisiti previsti, **passano "automaticamente" al nuovo regime forfetario.**

In caso di **inizio dell'attività da meno di 3 anni** e di adozione nel 2014 del regime delle nuove iniziative ovvero dei minimi è riconosciuta la possibilità di usufruire della riduzione ad 1/3 del reddito forfetario per i periodi d'imposta che residuano al compimento del triennio in cui opera detta riduzione.

Come detto, nei confronti dei contribuenti che nel 2014 hanno adottato il regime dei minimi è prevista una clausola di salvaguardia in base alla quale gli stessi possono continuare ad applicare detto regime fino al termine del quinquennio ovvero al compimento dei 35 anni d'età.

Sanzioni

Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano le ordinarie disposizioni.

In caso di infedele indicazione dei dati attestanti i requisiti e le condizioni che determinano la cessazione del regime agevolato, nonché dei dati attestanti i requisiti e le condizioni per la riduzione di un terzo, le sanzioni minime e massime di cui al D.Lgs. 471/1997 sono aumentate del 10% se il maggior reddito accertato supera del 10% quello dichiarato.

Agevolazione contributiva

Ai soli contribuenti esercenti **attività d'impresa** iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti, che applicano il regime forfetario, è riconosciuto un regime agevolato contributivo che consiste nel non applicare il **minimale contributivo** di cui alla L. 233/1990.

Pertanto, usufruendo di tale regime, gli imprenditori saranno tenuti al versamento dei contributi sulla base del reddito effettivo, come determinato in via forfetaria, applicando le aliquote contributive ordinarie, senza dover versare i contributi sul reddito minimale.

Per utilizzare il regime agevolato contributivo in esame è richiesta un'apposita **comunicazione telematica all'INPS** in sede di **iscrizione** o per coloro che sono già in attività, **entro il 28.2** dell'anno di decorrenza dell'agevolazione contributiva.

16 gennaio 2015

Claudio Sabbatini